



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - REGGIO CALABRIA

ORDINANZA

(numero come da protocollo informatico)

FUOCHI PIROTECNICI ARENILE DEL COMUNE DI CONDOFURI MARINA (RC)

Il Capo del Circondario marittimo di Reggio Calabria:

VISTA: l'autorizzazione prot. n. 14543 in data 10 agosto 2026 del Comune di Condofuri (RC), pervenuta tramite la Delegazione di Spiaggia di Melito Porto Salvo (RC), con nota prot. n. 44739 in data 11 agosto 2026, con la quale il Sig. Schiavone Annunziato, in qualità di titolare della "Edipo Fireworks s.a.s." (P.IVA 02269810806), con sede a Reggio Calabria, è stato autorizzato, per i profili demaniali marittimi di competenza, allo sparo di fuochi pirotecnici nei giorni 22 e 23 agosto 2026, sull'arenile del Comune di Condofuri (RC);

VISTA: l'Autorizzazione n° 06/2026, in data 11 agosto 2026, rilasciata dalla Delegazione di Spiaggia di Melito Porto Salvo (RC), trasmessa con la nota sopracitata, con la quale il Sig. Schiavone Annunziato, titolare della "Edipo Fireworks s.a.s." è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 del Codice della navigazione, allo sparo di fuochi pirotecnici nel sito di cui sopra;

VISTO: il messaggio di MARINA SUD Taranto protocollo n. 50743/N/ES-SEZAVURNAV MARINASUDTA del 04 marzo 2026, con il quale si concede il nulla osta permanente, ai fini militari marittimi, per le manifestazioni di questa tipologia;

VISTA: la propria Ordinanza n. 09/2011 in data 10 febbraio 2011, che disciplina lo svolgimento di manifestazioni in mare, lungo il litorale, nelle zone demaniali e nei porti di giurisdizione del Circondario marittimo di Reggio Calabria;

CONSIDERATA: la necessità di prevenire possibili incidenti a persone e/o cose a tutela della pubblica incolumità e a salvaguardia dell'ambiente marino;

CONSIDERATA: la necessità di garantire la sicurezza della navigazione ed il regolare svolgimento delle attività marittime nella zona di mare interessata dallo spettacolo pirotecnico;

VISTI: gli artt. 17, 30, 80 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione, parte marittima.

RENDE NOTO

nei giorni **22 agosto 2026 alle ore 07:00 e 23 agosto 2026 alle ore 07:00, 18:00 e 23:59**, la Edipo Fireworks s.a.s. (*in atti meglio individuata*), effettuerà lo **sparo di fuochi pirotecnici** sull'arenile del Comune di Condofuri (RC), con **zone di lancio al centro dei vertici individuati dalle coordinate geografiche sottoindicate - Datum WGS84** (*evidenziate nell'allegato stralcio fotografico, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza*), come di seguito meglio specificato:

VERTICI	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	37°55'29.26" N	015°51'54.08" E
2	37°55'24.32" N	015°51'55.33" E
3	37°55'25.36" N	015°52'2.29" E
4	37°55'30.38" N	015°52'1.07" E

ORDINA

Art. 1 - Interdizione delle aree interessate dalla manifestazione

Nei giorni e negli orari indicati nel “RENDE NOTO”, durante lo svolgimento delle manifestazioni pirotecniche e comunque fino al termine delle stesse, nello specchio acqueo entro il raggio di 50 metri dai punti di coordinate geografiche sopra indicate, evidenziate in colorazione gialla nell'allegato stralcio fotografico (che costituisce parte integrante della presente Ordinanza), sono vietate:

- a) la navigazione, l'ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità navale;
- b) le immersioni subacquee e la balneazione;
- c) le attività di pesca di qualunque natura;
- d) qualsiasi altra attività connessa con l'uso del mare, non espressamente autorizzata dalla scrivente.

Art. 2 – Navigazione in prossimità delle aree d'interdizione

Le unità che si trovino a navigare in prossimità delle aree interdette, durante lo svolgimento della manifestazione, dovranno procedere alla minima velocità necessaria per le manovre di governo in sicurezza, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni che venissero loro rivolte dal personale della società pirotecnica, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 3 - Deroghe

I precedenti divieti non si applicano alle unità militari, delle forze di polizia, di soccorso ed adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di transitare nell'area di interdizione in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente di appartenenza. In tali casi i comandanti/conduuttori delle unità, prima di transitare nella suddetta area, devono informare il personale della società pirotecnica presente sull'arenile.

Art. 4 - Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ovvero illecito amministrativo, i contravventori alla presente Ordinanza, oltre che responsabili civilmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose, incorreranno nelle sanzioni previste:

- a) dall'art. 53 del Decreto legislativo n. 171 del 18.07.05, se alla condotta di unità da diporto;
- b) dagli artt. 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione negli altri casi.

Art. 5 – Pubblicità e norme finali

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene inserita nella sezione "Ordinanze" del sito web www.guardiacostiera.gov.it, con effetto di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della Legge 28 giugno 2009, n° 69..

Reggio Calabria *(data acquisizione su sistema documit)*

d'ordine

IL CAPO REPARTO
TECNICO AMMINISTRATIVO
C.V. (CP) Angelo MAGGIO

(documento sottoscritto digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO

